ACCORDO EX ART.15 comma 1, L.7/8/1990 N.241

Tra

l'Unione Montana Comelico, con sede in Santo Stefano di Cadore, via Dante Alighieri 3 c.f. 92001980256 in seguito indicata "Unione Montana", rappresentata dal presidente pro tempore Giancarlo Ianese

e

Il Comune di Danta di Cadore con sede in via Roma 19, c.f. 00518630258 in seguito indicato "Comune", rappresentato dal sindaco Ivano Mattea

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- tra i servizi interni della pubblica amministrazione rileva per importanza il servizio segreteria in considerazione del ruolo di supporto, consulenza e garanzia nei confronti dell'Amministrazione per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- il Comune avendo constatato la necessità di dotarsi di un vice segretario per un periodo
 temporaneo, nella impossibilità attuale di ricoprire il ruolo con un segretario titolare o in
 convenzione, e in assenza di un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
 intende avvalersi delle competenze del Segretario dell'Unione Montana, in possesso dei requisiti
 previsti dalla legge, per un periodo di tempo determinato un mese e per il tempo necessario per
 la verbalizzazione di Giunte e Consigli;
- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare per il Comune esiste la necessità di garantire il servizio segreteria in questa fase transitoria, e Per l'Unione Montana risulta utile collaborare per la definizione tempestiva di procedure urgenti nell'ambito della gestione dei servizi in forma associata;
- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
- l'attività oggetto del presente accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività dell'Unione Montana

VISTO Che l'Unione Montana si è dichiarata d	lisponibile a collaborare con il Comune approvando il
presente atto con propria delibera n del _	, mentre il Comune ha approvato l'accordo cor
propria delibera n. 1 del 12.01.2024;	

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.= Finalità dell'accordo

Premesso che il servizio segreteria risulta fondamentale per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo ed in particolare per il Comune esiste la necessità di garantire il servizio segreteria in questa fase transitoria, e per l'Unione Montana risulta utile collaborare per la definizione tempestiva di procedure urgenti nell'ambito della gestione dei servizi in forma associata.

Art. 2.= Responsabili dell'accordo

Il Responsabile per l'Unione Montana per l'attività di cui al presente atto è il dr. Livio Olivotto, per il Comune il Responsabile viene individuato nel sindaco Ivano Mattea;

.

Art. 3.= Durata dell'accordo

L'accordo avrà la durata di **mesi quattro,** con decorrenza dal giorno 12 gennaio 2024. Il presente atto potrà essere rinnovato di comune accordo in caso di necessità previo scambio formale fra le parti.

Art. 4.= Contributo alle spese e modalità di erogazione

Considerato che i costi per lo svolgimento dell'attività connessa al presente accordo, correlati alla quota di spesa relativa alle ore svolte dal Segretario dell'Unione Montana per l'attività richiesta, saranno sostenuti direttamente dall'Unione Montana, titolare del rapporto di lavoro, il Comune si impegna ad erogare un contributo complessivo pari alla spesa sostenuta dall'Unione Montana, a titolo di rimborso forfettario delle medesime spese, quantificato in via forfettaria in EUR 200,00 per ogni seduta di giunta e consiglio.

Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, l'operazione è considerata fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

La liquidazione del contributo avverrà a seguito di richiesta di pagamento, a favore dell'Unione Montana mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria della Stressa Unione Montana da emettersi al termine del periodo di cui all'art.3.

Art. 5. Tracciabilità dei flussi

Gli Enri locali non sono soggetti alla disciplina di cui alla Legge n. 136 del 2010.

Art 6. Stipula, imposte e tasse

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 7. Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 8. = Recesso

Le parti possono, a loro insindacabile giudizio, recedere dall'accordo, nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art.9. = Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 10. = Trattamento dati personali

Le parti del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016".

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati.

Le Parti, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, chiariscono che i rispettivi titolari del trattamento sono l'Unione Montana e il Comune come individuati in premessa del presente atto. Inoltre, si informano reciprocamente che il trattamento dei dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente accordo, nonché quelli legati all'esecuzione della presente, saranno raccolti e trattati con modalità automatizzate ed informatizzate, saranno comunicati solo ai responsabili del trattamento incaricati della gestione del servizio in oggetto; non saranno trasferiti a paesi terzi, saranno conservati e trattati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità del presente accordo.

I rispettivi responsabili del trattamento sono:

il Presidente dell'Unione Monta per l'Unione Montana;

il Sindaco per il Comune;

previa lettura del presente articolo, dichiarano di aver ricevuto e perfettamente compreso l'informativa ed i relativi diritti, all'uopo prestando in uno alla sottoscrizione del presente contratto il pieno, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i propri dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679.
p. l'Unione Montana Comelico
Il presidente Giancarlo Ianese
p. il Comune di Danta di Cadore
Il sindaco Ivano Mattea
Santo Stefano di Cadore,

Le parti si rendono reciprocamente noto che potranno esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in particolare, il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati trattati o la limitazione del loro trattamento. A tal fine le parti,